

necessarie verifiche, prima di avviare l'attività di pulitura metalli con attrezzature di lavoro e con impianti di aspirazione non idonei.

La legittimità

La Cassazione ha accolto il ricorso. Dopo avere stigmatizzato che l'uso dell'avverbio "presumibilmente" impiegato dai giudici di merito, riferito alla proprietà/cessione in locazione dei macchinari, dava luogo a una deduzione (risolventesi nell'equazione assiomatica "proprietà del capannone = proprietà dei macchinari presenti al suo interno"), risolventesi in una "mera congettura", come tale non conforme alle regole di giudizio proprie del processo penale, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione attinente all'individuazione del soggetto responsabile. La stringente valutazione della supre-

ma Corte di Cassazione è stata che tanto l'art. 64 quanto l'art. 70 del cosiddetto testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) consentivano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di proprietario-locatore. Tutto ciò a condizione che il medesimo rivestisse anche la qualifica di datore di lavoro. È infatti in capo al datore di lavoro che incombono gli obblighi succitati, laddove la figura del "concedente in uso" è contemplata, quanto alle attrezzature di lavoro, dall'art. 72 del decreto legislativo, ma è assoggettata alla sanzione amministrativa. Pertanto, quand'anche fosse stata certa la prova della locazione delle attrezzature da parte del ricorrente, la relativa violazione avrebbe al più comportato nei confronti del medesimo l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

- Bonifica
- Comunicazione ex art. 242
- Reato di omessa comunicazione ex art. 257
- Responsabile dell'inquinamento
- Proprietario non responsabile
- Destinatari e contenuti ex art. 304

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE
23 GENNAIO 2020, N. 2686

REATO DI OMESSA COMUNICAZIONE EX ART. 257 ANCHE PER CHI NON È RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO?

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

Alla luce del dato formale emergente dalla lettura degli artt. 242, 245 e 257, D.Lgs. n. 152/2006, è incontrovertibile che il reato di mancata effettuazione della comunicazione sia configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento. Diversamente, il legislatore avrebbe dovuto, non solo menzionare anche gli "interessati non responsabili" tra i soggetti attivi del reato, ma anche fare esplicito riferimento all'art. 245 per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi

Il fatto

Il tribunale di Gela ha assolto il direttore generale, il direttore tecnico e il responsabile del settore gestione reti di una so-

cietà dal reato di concorso nello sversamento di liquami fognari non depurati su un'area di circa 500 metri quadri - condotta punibile penalmente ex art. 256,